



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

B/XVIII/2

DIREZIONE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Roma, 14 ottobre 2019

Circolare n. 4

OGGETTO

**Provvidenze scolastiche:
natura e misura del rimborso**

La presente circolare fornisce chiarimenti in merito alla gestione delle provvidenze scolastiche, disciplinate dall'art. 179 del D.P.R. n. 18 del 1967, con particolare riferimento all'ambito di applicazione, alla natura delle spese rimborsate e alle modalità di calcolo. Le presenti istruzioni sostituiscono tutte quelle fornite in precedenza, da ultimo con il messaggio n. 644/176176 del 26 maggio 2009.

Il Direttore Generale per le Risorse e
l'Innovazione
VARRIALE

Alle Direzioni Generali, ai Servizi ed agli Uffici del Ministero
Alle Rappresentanze Diplomatiche ed agli Uffici Consolari di I categoria; agli Istituti di Cultura

1. Natura delle provvidenze scolastiche e destinatari

In materia di provvidenze scolastiche, l'art. 179 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 prevede, a favore sia del personale dell'Amministrazione degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in servizio all'estero, che di quello richiamato in Italia, l'istituto delle provvidenze scolastiche, al fine di contribuire alle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza scolastica dei figli.

2. Ambito di applicazione

a) Personale in servizio all'estero con figli a carico che frequentino nel paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria (comma 1 dell'art. 179 D.P.R. 18/67).

Quando la spesa sostenuta è superiore all'ammontare della maggiorazione dell'indennità di servizio che compete per ciascun figlio a carico, è riconosciuto un rimborso commisurato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e l'ammontare della maggiorazione percepita. La misura del rimborso non potrà comunque essere superiore al 90 per cento.

Si precisa che il diritto al rimborso sussiste solo se i figli frequentano un istituto scolastico nella stessa sede in cui presta servizio il dipendente interessato, anche quando si tratti di sedi di cui all'art. 7 del D.P.R. 306/91. Il rimborso è comunque previsto fino al completamento dell'anno scolastico, anche in caso di cessazione dalla Sede (per trasferimento ad altra Sede o per rientro in Italia) nel corso del predetto anno.

b) Personale richiamato in Italia con figli a carico che stiano frequentando un regolare corso scolastico in una scuola secondaria straniera (comma 2 dell'art. 179 D.P.R. 18/67).

Il rimborso delle spese è consentito a condizione che:

- la spesa è sostenuta per l'iscrizione e la frequenza dei figli a scuole straniere operanti in Italia;
- l'iscrizione avvenga per l'esigenza didattica di concludere il ciclo secondario di studi già iniziato all'estero nello stesso ordinamento scolastico;
- l'iscrizione avvenga per le tre classi finali del predetto corso di studi.

La misura del rimborso non potrà comunque essere superiore al 60 per cento.

Si fa presente che la classe per la quale avviene l'iscrizione in Italia deve essere consecutiva rispetto a quella ultima frequentata al momento della data di rientro.

3. Spese rimborsate

Ai sensi della norma citata, sia per il "Personale in servizio all'estero" che per il "Personale richiamato in Italia" vengono rimborsate le spese scolastiche relative all'iscrizione ed alla frequenza presso l'istituto scolastico.

Esempi di spese incluse nel rimborso sono le seguenti:

- taxa di iscrizione, compresa l'eventuale quota obbligatoria richiesta per la presentazione della domanda di iscrizione presso la scuola di effettiva frequenza (cd. *application fee*);
- altri oneri accessori connessi e necessari alla frequenza, qualora obbligatori (spese di registrazione, taxa per lo sviluppo della scuola, ecc.).

Non sono invece rimborsabili altre tipologie di spesa, non riconducibili a quelle previste dal legislatore, quali le spese relative a scolarità preparatorie, anche se ritenute obbligatorie da ordinamenti scolastici stranieri, nonché altri costi di carattere accessorio (es. trasporti, mensa, corsi extra-curricolari a pagamento).

4. Misura del rimborso e massimale del contributo

L'ammontare massimo del contributo spettante è subordinato alla capienza di bilancio che, tuttavia, negli ultimi anni ha sempre consentito il riconoscimento del contributo nella misura massima prevista dalla legge.

L'Ufficio VII procede all'erogazione del contributo, operando una ripartizione delle disponibilità di bilancio assegnate proporzionalmente tra i diversi richiedenti aventi diritto.

- Nel caso di personale in servizio all'estero, il calcolo del contributo per provvidenze scolastiche è determinato applicando la percentuale annualmente stabilita dal decreto interministeriale MAECI-MEF (nella misura massima del 90%) alla differenza tra le spese per l'iscrizione e la frequenza sostenute nell'anno scolastico (fino al suo completamento) e la somma ricevuta a titolo di maggiorazione di famiglia nell'anno di riferimento. Tale criterio si applica, come evidenziato al punto n. 2 della presente Circolare, anche in caso di trasferimento del dipendente ad altra Sede o in caso di rientro in Italia nel corso dell'anno scolastico.

L'anno scolastico di riferimento, in base al quale verrà calcolata la maggiorazione di famiglia percepita, è quello individuato dalla normativa italiana, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo per la scuola elementare, media e di istruzione secondaria superiore (art. 74 D. Lgs. 297/1994).

Fanno eccezione gli istituti di istruzione (primaria o secondaria) che seguono il sistema scolastico australiano, per i quali verrà preso in esame il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

- Per il personale richiamato in Italia, invece, il contributo spettante per le spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza dei figli a scuole straniere operanti in Italia è pari ad una percentuale (anch'essa prevista dal decreto interministeriale su richiamato nella misura massima del 60%) delle spese scolastiche sostenute.

5. Modalità e termini di presentazione di richiesta di contributo

Per le modalità di presentazione di richiesta di provvidenze scolastiche si rinvia ai formulari reperibili alla pagina della MAEnet Strumenti di lavoro/Procedure/DGRI - Ufficio VII - Competenze economiche/Trattamento economico all'estero/Provvidenze scolastiche.

Le domande dovranno pervenire via messaggistica @doc ovvero via PEC, corredate da:

- ricevute di pagamento, possibilmente in originale o in copia conforme (nel qual caso si richiede una dichiarazione di conformità all'originale firmata digitalmente), da cui risulti chiaramente il tipo di spese sostenute;
- traduzione in italiano.

Si ricorda che nelle ricevute di pagamento deve essere indicato chiaramente l'importo delle spese per l'iscrizione e la frequenza (con la specifica delle voci rimborsabili).

Le richieste dovranno pervenire entro il termine indicato nello specifico messaggio di istruzioni diramato annualmente a tutte le Sedi, sia per gli alunni che hanno terminato l'anno scolastico che per quelli che non lo hanno ancora concluso (esempio residenti nell'emisfero australe). Per questi ultimi è possibile trasmettere la documentazione disponibile, provvedendo a completarla al termine dell'anno scolastico.

Per le richieste che dovessero giungere oltre il predetto termine, il diritto verrà riconosciuto, entro il termine di prescrizione quinquennale della domanda, secondo le disponibilità di bilancio e secondo la data di arrivo.